

Larini Alberto Antonio



23748



MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**LIBRETTO
DI LAVORO**

(LEGGE 10 GENNAIO 1935 - XIII N. 112)

Larini Alberto Antonio



Norme per la compilazione, il rilascio e la tenuta
del libretto

Le indicazioni da inserirsi a pagg. (3, 4, 6 e 7, 8 e 9, 10), saranno apposte dal Podestà che rilascia il libretto, il quale si accerterà che vi sia stata inserita la dichiarazione del medico di cui alle pagg. (11-12-13-14-15) per fanciulli e le donne minorenni. Le annotazioni e variazioni eventuali di cui a pag. 5, le aggiunte dei figli nati di cui alle pagg. (6 e 8) e quelle da inserirsi nella colonna « variazioni » delle pagg. (7 e 9) saranno apposte dal Podestà o dall'Ufficiale di Stato Civile che le certifica.

Le indicazioni da inserirsi a pagg. 42 e 43 e seguenti, riguardanti l'assunzione, il servizio e sua cessazione, del lavoratore, e quelle riguardanti gli infortuni di cui a pag. 70 e seguenti dovranno essere apposte dal datore di lavoro.

Quelle riguardanti le visite mediche dovranno essere apposte e firmate dal sanitario che ha proceduto alla visita: quelle riguardanti le malattie professionali potranno essere apposte dal datore di lavoro su certificato del medico stesso.

All'atto dell'assunzione del lavoratore, il datore di lavoro deve prendere in consegna il libretto verificandone la regolarità. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà il libretto non oltre il giorno successivo al lavoratore, previo rilascio di ricevuta.

Il lavoratore disoccupato agli effetti della sua iscrizione all'Ufficio di collocamento deve presentare il libretto sul quale dall'Ufficio stesso verrà annotata la data della presentazione e della iscrizione.

In caso di smarrimento o di consumo del libretto potrà esserne richiesto un duplicato al Podestà che lo rilascerà previo pagamento del prezzo stabilito dal Ministero.

COMUNE di VERGIATE
(PROVINCIA di VARESE)

LIBRETTO DI LAVORO N. 209

(CARTA DI IDENTITÀ N. 56 P)
(LIBRETTO DI VALUTAZIONE DELLO STATO FISICO N.)

Rilasciato a

Marini Alberto Antonio

di Le Giuseppe Duilio di

Leva Margherita
Prov. Livorno

nato a

Re Charles

il

19. 9. 1905

Residente in

VERGIATE

dal 3. 11. 1922

Via

Quadra N. 2

Cittadinanza

italiana

Grado d'istruzione

Elementare

francese

Eventuale diploma di corsi professionali o di fabbrica:

Lingue estere conosciute

francese

Iscrizione al P. N. F. dal

10. 9. 1933

Tessera N.

642044

Fascio

Durb. ni

Vergiate

Iscritto ai Sindacati dal

1934

Ha partecipato alla Marcia su Roma? brevetto

N.B. - Il libretto di lavoro non potrà essere rilasciato ai fanciulli ed alle donne minorenni se prima non siano state inserite le certificazioni di cui alle pagg. (11 - 12 - 13 - 14 - 15).

SERVIZIO MILITARE

Esito di leva Militare
Classe 1905 Durata 18 mesi
Arma o Corpo e specialità 25° Reggto Fanteria
Numero Matricola 698 / 137
Grado Soldato Combattente
Decorato
È invalido di guerra? per causa Nazionale?

È Milite della M. V. S. N.? Grado
È orfano di guerra?
È stato all'Estero? si dal 1930 al 1934
nello Stato di Giornata
in qualità di Montatore

COMUNE di **VERGIATE**

Data del rilascio del libretto 17 DIC 1933

IL TITOLARE

IL PODESTÀ

Tanni Alberto



(Firma e Bollo del Comune)

VARIAZIONI E ANNOTAZIONI

Relative ai dati di cui alle pagg. 3 e 4

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530 e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto *Garini'*

Alberto Antonio

che intende occuparsi nel lavoro di *muratore*

presso *la ditta S. S. S.*

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
adetto alla lavorazione.....

Data della visita *17 Aprile 1937*

Comune di *Verona*

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

W. S. ...

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530 e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
adetto alla lavorazione.....

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.